



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

ART. 1 - FINALITA'

1- In conformità con lo spirito dello Statuto, il Comune di Chiesina Uzzanese si impegna a sostenere lo sviluppo economico e sociale, mediante l'incremento occupazionale e l'insediamento di nuove attività produttive.

2- Sostegno, valorizzazione, promozione ed espansione delle attività economiche o delle associazioni che le rappresentano o che rappresentano il territorio, siano quest'ultime presenti o che intendano insediarsi nel nostro comune;

3- Per le finalità sopraesposte, il Comune di Chiesina Uzzanese istituirà appositi fondi denominati "FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE".

4- Possono concorrere alla creazione del fondo, oltre al Comune, anche altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1- Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 tutte le attività economiche, in sede fissa, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1- siano iscritte nell'apposito Albo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pistoia;
- 2- siano in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali, nonché con i tributi comunali;
- 3- abbiano unità locale in sede fissa nel Comune di Chiesina Uzzanese;
- 4- il titolare e tutti i soci siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- 5- imprese che abbiano iniziato nuove attività, svolte in modo continuativo da almeno sei mesi, in sede fissa, sul territorio comunale, in locali con specifica destinazione d'uso, attive al momento della formazione della Graduatoria;
- 6 - imprese che abbiano iniziato nuove attività, che subentrano negli stessi locali, ad attività analoghe, cessate da almeno sei mesi (la data di cessazione deve essere quella risultante dalla visura camerale presso CCIAA della ditta cessata) attive al momento della formazione della Graduatoria.

Le ASSOCIAZIONI possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, lettere c) e d) se in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una sede nel Comune di Chiesina Uzzanese
- essere regolarmente iscritte nel registro nazionale del volontariato o similari
- avere almeno il 50% dei soci residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese
- essere in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali, nonché con i tributi comunali
- il presidente e tutti i membri del Consiglio siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

ART. 3 - AGEVOLAZIONI

1- Per favorire le iniziative di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sono riconosciute le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) contributo a **FONDO PERDUTO PER NUOVA ATTIVITA'**, spettante per ogni nuova attività insediata sul territorio comunale da almeno sei mesi;

L'erogazione del contributo è soggetta al possesso dei requisiti di cui al precedente art.2.

b) contributo a **FONDO PERDUTO PER NUOVA ASSUNZIONE**, spettante per ogni incremento lavorativo disposto dalle imprese di cui all'art.2 che assumano a tempo indeterminato unità lavorative con residenza nel comune di Chiesina Uzzanese (al momento dell'assunzione); sono oggetto di contributo anche le assunzioni previste dalla Legge 19/01/1955, n.25 (apprendistato).

L'erogazione del contributo è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di assunzione part-time, il beneficio è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal C.C.N.L.;
- il contributo può essere richiesto per non più di 3 (tre) unità lavorative per ogni Impresa, per ogni annualità, a titolo di concorso sulle spese relative agli oneri sociali e salariali;
- l'assunzione deve costituire effettivo incremento di occupazione in capo all'azienda, pertanto si intende nuovo assunto l'incremento di 1 unità lavorativa su base annua (ULA) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (oppure come rilevato al 31 dicembre di ciascun anno solare rispetto al precedente)
- alla data della domanda di contributo, il dipendente assunto deve risultare in servizio presso l'impresa da almeno dodici mesi, in modo continuativo.

c) contributo a **FONDO PERDUTO PER VALORIZZAZIONE**, promozione ed espansione delle attività



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

economiche o associazioni. L'erogazione del contributo è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, punto 7), secondo le modalità di cui all'art.6 punto 3.

d) contributo a **FONDO PERDUTO PER SOSTEGNO** delle attività economiche o associazioni. L'erogazione del contributo è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'art.3, secondo le modalità di cui all'art.6 punto 4.

2- Solo le agevolazioni di cui alle lettere a) e/o b) del presente articolo sono cumulabili e non sono in contrasto con altre agevolazioni finanziarie previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

ART. 4 – AMMONTARE CONTRIBUTO FONDO NUOVE ATTIVITA' E NUOVE ASSUNZIONI

1- L'ammontare del contributo relativo ai fondi di cui all'art.3 lettere a) e b) verrà ripartito nel seguente modo:

- € **500,00** per ogni caso previsto dall'art. 3 lettera a), elevabili fino ad € 800,00 nel caso in cui le domande presentate siano inferiori a 4;
- € **700,00** per ogni caso previsto dall'art. 3 lettera b), elevabili fino ad € 1.000,00 nel caso in cui le domande presentate siano inferiori a 4;

2- Gli importi suddetti possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

3- Nei casi previsti dall'art. 3 lett. c) e d), l'importo del contributo verrà stabilito con specifica delibera di Giunta Comunale.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1- Sono escluse dal beneficio di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b), le Imprese che:

- a – sostituiscono o rilevano attività esistenti cessate da meno di sei mesi. Per cessate si intende la data di cessazione comunicata al SUAP o alla Camera di Commercio o dichiarazione del proprietario del fondo.
- b - non hanno sede operativa nel Comune di Chiesina Uzzanese;
- c - non sono in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali e con i tributi comunali;
- d - hanno in corso o hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
- e - hanno effettuato riduzioni di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa, nei dodici mesi precedenti la data di richiesta del contributo;
- f - abbiano svolto l'attività in modo continuativo, sul territorio comunale, da meno di sei mesi;
- g – svolgono la propria attività non in sede fissa e in locali privi di specifica destinazione d'uso;
- h – attività di compro oro, sale giochi che detengono al loro interno slot machine, sale per scommesse, attività di somministrazione svolte all'interno del centro urbano che non presentano nei propri menù produzioni tipiche locali;
- i – non sono attive al momento della formazione della graduatoria.

ART. 6 – PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FONDO

1- Per ottenere le agevolazioni di cui all'art.3, comma 1 lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.2 (FONDO PERDUTO PER NUOVA ATTIVITA'), dovranno inoltrare al Comune di Chiesina Uzzanese, entro un anno dall'avvio dell'attività, domanda in carta semplice corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti:

- a) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pistoia con l'indicazione della tipologia dell'attività svolta, le sedi e il nominativo di tutti i soci che compongono l'impresa;
- b) la data di inizio attività dell'impresa nella sede territoriale posta nel Comune di Chiesina Uzzanese;
- c) i dati necessari alla verifica della regolarità contributiva assistenziale e previdenziale (D.U.R.C);
- d) che tutti i soci dell'impresa non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti – requisiti in ordine generale);
- e) che non hanno effettuato riduzioni di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa, nei dodici mesi precedenti la data di richiesta del contributo;
- f) che sono in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali e con i tributi comunali;
- g) che non hanno in corso o hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

2- Per ottenere il beneficio di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) (FONDO PERDUTO PER NUOVA ASSUNZIONE), la domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, potrà essere presentata, entro dodici mesi dall'assunzione del nuovo dipendente e verrà erogato trascorsi 12 mesi di lavoro continuativo del dipendente allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti:
 - il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pistoia con l'indicazione della tipologia dell'attività svolta, le sedi e il nominativo di tutti i soci che compongono l'impresa;



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

- la data di inizio attività dell'impresa nella sede territoriale posta nel Comune di Chiesina Uzzanese
 - i dati necessari alla verifica della regolarità contributiva assistenziale e previdenziale con esibizione (D.U.R.C)
 - che tutti i soci dell'impresa non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (codice degli appalti – requisiti in ordine generale)
 - i dati anagrafici del nuovo occupato con particolare riferimento alla residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese;
 - il mancato godimento dei benefici previsti dalle vigenti normative e dalle L.223/91- L.25/55,.L.863/84 ed altre agevolazioni concesse dallo Stato o da Enti Pubblici;
 - il mancato licenziamento, per riduzione del personale, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa;
 - che l'assunzione costituisce effettivo incremento di occupazione in capo all'azienda (si intende nuovo assunto l'incremento di 1 unità lavorativa su base annua (ULA) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (oppure come rilevato al 31 dicembre di ciascun anno solare rispetto al precedente)
 - documentazione attestante il servizio continuativo del dipendente prestato presso l'impresa da almeno dodici mesi.
 - che non hanno effettuato riduzioni di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa, nei dodici mesi precedenti la data di richiesta del contributo;
 - che sono in regola con i versamenti contributivi di legge assistenziali e previdenziali e con i tributi comunali
 - che non hanno in corso o hanno attivato procedure concorsuali nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
- 3- Al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), (FONDO PERDUTO PER VALORIZZAZIONE) le attività economiche o le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'art.2, dovranno presentare apposito progetto, nel quale dovrà essere descritta in maniera puntuale, l'attività per la quale s'intende richiedere il contributo. Il progetto suddetto sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale, che definirà inoltre le modalità di erogazione, l'importo del contributo spettante e gli altri criteri per l'erogazione.
- 4- Al fine di ottenere il beneficio di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), (FONDO PERDUTO PER SOSTEGNO) le attività economiche o le associazioni, dovranno seguire le modalità impartite con apposita delibera di Giunta Comunale, con cui verrà definita l'entità del fondo e gli altri criteri per l'erogazione.

ART. 7- ISTRUTTORIA

- 1- L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3 comma 1, lett. a) e b), è svolta dal competente Ufficio SUAP.
- 2- L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3 lett. c) e d), verrà svolta dall'ufficio individuato dalla delibera di Giunta con cui vengono definite le modalità di erogazione del contributo.
- 3- L'istruttoria relativa alle istanze di concessione dei contributi previsti dal presente Regolamento deve concludersi con un provvedimento scritto di concessione o di diniego.

ART. 8- ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

- 1- Il Responsabile del Settore competente, dispone, con propria determinazione, l'accoglimento delle domande pervenute e la liquidazione dei contributi.
- 2- L' esame delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3 comma 1, lett. a) e b) avverrà entro il 31 gennaio di ogni anno e riguarderà le domande presentate nell'anno precedente nonché le domande non ancora esaminate. Al termine dell'istruttoria le domande ammesse a contributo verranno inserite in apposita graduatoria in base all'ordine di arrivo al Protocollo del Comune.
- 3 - L' esame delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 3 comma 1, lett. c) e d) avverrà secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art.6 punti 3) e 4).

ART. 9 – DOTAZIONE DEL FONDO

Il Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio di previsione approva ogni anno la dotazione del Fondo, che potrà essere integrata successivamente con apposita delibera di variazione, dello stesso organo o da parte della Giunta Comunale

ART 11 – PUBBLICITA'

Il presente Regolamento verrà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito del Comune.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione ai sensi di legge.